

del. n. 121/2024

# KYMA

## MOBILITÀ

21 04

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA: APPROVAZIONE.**

### ALLEGATI/NOTE:

**Allegato 1: bozza di "Regolamento per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie"**

Il Direttore Generale, d'intesa il Capo Ripartizione Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- L'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, avvenuta lo scorso 01/07/2023, ha apportato notevoli variazioni nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia in termini di variazioni di soglie di valore per gli affidamenti, sia in termini di semplificazione dei processi di acquisto, revisione dei prezzi e rinegoziazione dei contratti;
- L'articolo 50 comma 5 del Codice, ha inoltre previsto che "Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza";
- Occorre, pertanto, adeguare alle nuovo contesto normativo il "Regolamento per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie", approvato con Delibera del C.d.A. n. 139/2018.
- L'Area Contratti ha predisposto apposita bozza di "Regolamento per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie" (**Allegato 1**),".

Tanto premesso si propone:

- a) di approvare il nuovo "Regolamento per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie" in conformità alla bozza redatta (**Allegato 1**) da pubblicare integralmente sul sito internet aziendale [www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it)

- Il Capo Ripartizione Contratti e Appalti 

- Il Direttore Generale 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti .....

DELIBERA

1. di approvare il nuovo *"Regolamento per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie"* in conformità alla bozza redatta (**Allegato 1**) da pubblicare integralmente sul sito internet aziendale [www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it)

# **KYMA**

## **MOBILITÀ**

# **REGOLAMENTO**

*PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE*

## **PARTE I - Norme generali**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Il Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50 comma 5, d.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), gli acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di cui all'art. 149 del Codice, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 5 dell'art. 14.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi, forniture e lavori avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, correttezza e regolarità del processo di acquisto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali compatibili.

Tutte le disposizioni contenute nel presente documento devono intendersi sostituite , modificate, abrogate e disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi generali (articoli da 1 a 12) disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice.

Il presente Regolamento disciplina, le procedure da seguire per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, nonché i relativi contratti, temperando i principi di trasparenza e concorrenzialità dell'azione amministrativa con quelli di semplificazione e snellimento delle procedure.

Per tutto quanto concerne l'acquisizione di beni e di servizi necessari, nonché la realizzazione dei lavori che rientrano nei predetti valori economici, la presente disciplina integra le norme prescritte dal Codice.

### **Art. 3 – Conflitto di interessi**

Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice, la società, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, stabilisce che i soggetti che operano nell'ambito della procedura e che versano in una situazione di conflitto di

interesse nei confronti degli operatori economici invitati, sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e sua esecuzione.

#### **Art. 4 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**

In conformità a quanto dispone l'art. 11 del Codice, nei bandi e negli inviti deve essere indicato il contratto collettivo territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato.

Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto, l'operatore deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nella lex specialis per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'operatore abbia indicato un differente CCNL, in conformità a quanto disciplinato al precedente comma, lo stesso è tenuto a rilasciare analoga dichiarazione recante altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Il subappaltatore è tenuto a rilasciare analoga dichiarazione di cui al terzo comma.

In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi, l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente e che dovrà essere coerente con quanto previsto ai precedenti commi.

Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

#### **Art. 5 – Calcolo delle soglie.**

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dell'appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

#### **Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento**

Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione delle norme del presente Regolamento o del Codice.

In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizi e forniture a carattere continuativo nell'intero anno.

#### **Art. 7 –Elenco dei fornitori**

Kyma Mobilità è dotata di elenco dei fornitori, con permanente possibilità di iscrizione da parte degli operatori economici operanti nelle categorie merceologiche e nei settori contemplati, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'elenco dei fornitori è un archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati operatori economici, da interpellare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49 del codice in materia di rotazione degli affidamenti, per la partecipazione agli affidamenti di cui al presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti della stazione appaltante.

L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi è istituita da Kyma Mobilità sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.

L'istituzione dell'elenco dei fornitori non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici né impedisce a Kyma Mobilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

L'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, cui possono essere interessate anche le società/operatori semplicemente iscritti al MEPA.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice, Kyma Mobilità utilizza una piattaforma per la gestione dell'Elenco degli operatori economici in modalità informatizzata.

Le comunicazioni tra operatore economico richiedente e Kyma Mobilità attinenti alla domanda di inserimento e/o alle ulteriori, eventuali, decisioni incidenti sulla posizione dell'operatore economico all'interno dell'elenco avvengono secondo le procedure interne alla stazione appaltante, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 –Mercato Elettronico (MEPA)**

Il RUP, in alternativa alle procedure ordinarie di scelta del contraente, come appresso specificate, e salvo gli obblighi connessi alle centrali di committenza di cui al paragrafo

che segue, ha facoltà di accesso al Mercato Elettronico, se del caso, anche in via comparativa rispetto alle risultanze delle predette procedure ordinarie.

#### **Art. 9 – Indagini di mercato**

L'indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale Kyma Mobilità si rivolge all'esterno per acquisire una dettagliata analisi dell'assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza.

L'avvio della fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, una sintetica indicazione della modalità di affidamento, nonché dei criteri utilizzati dalla stazione appaltante per l'individuazione degli operatori economici da interpellare, che siano coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi generali del Codice.

La pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato avviene, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, tramite l'utilizzo degli strumenti più idonei in relazione alla rilevanza della commessa e alla sua contendibilità.

Nel rispetto del proprio ordinamento, Kyma Mobilità fornisce evidenza dell'attività di indagine di mercato nell'atto autorizzativo.

#### **Art. 10 – Termini**

In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17 e nell'Allegato I.3 del Codice.

Le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando si concludono entro i seguenti termini massimi a seconda al criterio di scelta individuato:

- nel caso in cui si ricorra al criterio di OEPV, entro 4 mesi;
- nel caso in cui si ricorra al criterio del minor prezzo, entro 3 mesi.

I termini decorrono dalla pubblicazione del primo atto di affidamento fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove Kyma Mobilità debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di due mesi.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della

particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.

In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine ragionevole, al fine di soddisfare l'esigenza di massima tempestività.

#### **Art. 11 – Pubblicità e trasparenza**

Kyma Mobilità assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dalla legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 33/2013, in quanto applicabili.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **PARTE II - Procedure di negoziazione diretta per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000.**

#### **Art. 13 - Procedure di negoziazione diretta.**

Le procedure di negoziazione diretta sono applicabili con le modalità di seguito indicate per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi di importo pari od inferiore ad € 40.000,00.

Settori interessati: *"Area Manutenzione parco rotabile-officina"/ "Area gestione infrastrutture ed impianti"/ "Ripartizione Appalti, contratti e acquisti".*

L' Area Manutenzione parco rotabile-officina sarà interessata in occasione della necessità di esecuzione dei lavori riguardanti il materiale rotabile e l'officina.

L' Area gestione infrastrutture ed impianti sarà interessata in occasione della necessità di esecuzione dei lavori riguardanti i fabbricati e gli impianti.

La Ripartizione Appalti, contratti e acquisti sarà interessata per le forniture di beni e servizi.

I settori individuano il soggetto esterno più idoneo per l'esecuzione dell'intervento o della fornitura mediante confronto sulla base del criterio del miglior prezzo o dell'OEPV

attraverso la consultazione di almeno tre operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno cinque, nel caso di lavori, iscritti all'elenco fornitori di cui all'art. 7 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 9.

L'esame delle offerte pervenute può essere eseguito, in alternativa:

- direttamente dal Capo Ripartizione Appalti, contratti e acquisti, o dipendente di tale ripartizione di parametro non inferiore a quello di 193 – Specialista Tecnico Amministrativo;
- a cura di una commissione costituita da almeno 3 membri, presieduta preferibilmente dal "Capo Ripartizione Appalti, contratti e acquisti", o da dipendente di tale ripartizione di parametro non inferiore a quello di 193 – Specialista Tecnico Amministrativo e, in ogni caso, da un dipendente di grado non inferiore a quello di Specialista Amministrativo. Tale modalità è obbligatoria quando il criterio di selezione delle offerte sia diverso da quello del prezzo più basso.

Kyma Mobilità dovrà garantire la rotazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 49 del Codice. Ferma la facoltà di deroga dall'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000, per quelli di importo superiore a tale soglia è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico uscente per l'aggiudicazione di contratti rientranti nella medesima categoria merceologica, in aggiunta al numero sopra previsto, nelle condizioni previste in tale norma.

Successivamente all'esecuzione del lavoro o della fornitura il settore competente effettua il controllo della fattura e la sua corrispondenza all'ordine emesso, indispensabile per dar corso alla sua liquidazione.

La presente procedura potrà essere gestita anche all'interno del sistema ME.PA. (RDO).

L'indizione della presente sotto procedura è di competenza della Direzione Tecnica.

La competenza per perfezionamento dell'affidamento è:

- Per gli affidamenti di importo non superiore ad € 10.000,00, del Direttore Generale.
- Per gli affidamenti di importo superiore ad € 10.000,00 e non superiore ad € 20.000,00, del Presidente del CdA.
- Per gli affidamenti di importo superiore ad € 10.000,00 e non superiore ad € 40.000,00, del CdA nella sua veste di organo collegiale.

Affidamento diretto senza comparazione di preventivi. Fermi restando i sopra riportati poteri autorizzativi, sarà possibile anche ricorrere all'affidamento diretto ad un unico operatore (pur restando comunque fermo l'obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta) per valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato da Kyma Mobilità ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti. Detto

preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.

A seconda della tipologia e dei contenuti della prestazione richiesta, sarà possibile ricorrere per l'affidamento diretto:

- ad operatore iscritto all'elenco fornitori di cui all'art. 7;
- in caso di assenza di fornitori iscritti all'elenco dei fornitori aziendale in grado di eseguire la prestazione richiesta, ad operatore non iscritto a tale elenco e individuato mediante consultazioni o ricerche informali di mercato;
- ad operatore reperito sul MEPA, seguendo le relative procedure (Rdo ovvero OD).

Ferma la facoltà di deroga dall'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000, nei casi previsti dall'art. 49 comma 4 del Codice.

### **PARTE III - Procedure di gara per gli appalti**

#### **di importo superiore ad € 40.000 ma inferiore alla soglia europea**

**Art. 14 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.**

Si applicano le medesime procedure previste per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000,00, con le seguenti precisazioni:

- Le procedure sono indette previa richiesta di acquisto, che deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
  - Capitolato tecnico del lavoro/servizio/fornitura, redatto a cura del settore aziendale richiedente/competente.
  - Importo stimato della prestazione.
- La consultazione degli operatori economici avviene mediante richiesta di preventivi, firmata dal Presidente del CdA p.t.
- L'autorizzazione all'affidamento avviene mediante Deliberazione del CdA proposta delle direzioni aziendali competenti. In caso di affidamento senza consultazione di più operatori economici, nel testo della deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata la scelta del fornitore, che deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie per tali affidamenti sottosoglia, come chiarito dalla Circolare del MIT n. 298/2023.

**Art. 15 - Appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 euro e quelli di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 140.000 euro.**

Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per questi appalti sarà possibile ricorrere alle seguenti procedure, previa indizione autorizzata con Delibera del CdA :

#### **LAVORI**

- valori pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
- valori pari o superiori a Euro 1.000.000 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

#### **SERVIZI E FORNITURE:**

- valori pari o superiori a Euro 140.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

#### **Art. 16 - Scelta del contraente**

In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente deve essere sempre sottoposta ai principi cardine del Codice applicabili.

Potranno essere utilizzati più criteri di scelta - anche in parallelo tra di loro - ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale rivolgersi. I criteri per la scelta del contraente nell'affidamento diretto possono essere ad esempio: la comprovata esperienza pregressa, la comparazione dei C.V., le tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, le modalità operative, una valutazione del mercato e dei soggetti operanti nel mercato stesso, la comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa.

Nei casi di comparazione di più offerte, la verifica delle stesse sarà effettuata, a seconda della tipologia dell'appalto, sulla base:

- a) dell'offerta economica più bassa (o più alta se trattasi di contratto con previsione di ricavo);
- b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, precisando nella richiesta di offerta gli elementi di valutazione ed i pesi attribuiti a ciascun elemento.

Il criterio di aggiudicazione dovrà essere specificato nella delibera con cui si indice la procedura.

La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione di Gara, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo, o della Commissione Aggiudicatrice, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominata dal Direttore Generale e da altri due componenti dallo stesso nominati decorso il termine di ricezione delle offerte.

Le funzioni di segretario sono di norma svolte da uno dei due componenti della Commissione nominati dal Direttore generale. Quest'ultimo in relazione alla complessità delle operazioni di gara, può anche nominare un segretario della commissione tra gli altri dipendenti, purché di profilo professionale non inferiore a quello di "Operatore qualificato d'ufficio".

In caso di carenza di organico di adeguate professionalità o in posizione di incompatibilità oppure qualora la valutazione risulti di particolare complessità, in relazione all'oggetto dell'appalto, Kyma Mobilità potrà ricorrere a professionalità esterne, con competenze specifiche.

Completata la valutazione delle offerte e quella delle eventuali anomalie, la commissione individuerà la migliore offerta e, dopo aver completato la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, rimetterà gli atti di gara al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disporrà l'aggiudicazione della su proposta del Direttore Generale.

Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara e sono considerate proposte irrevocabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 1329 e 1331 c.c., e sono impegnative per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

KYMA MOBILITA' S.P.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga non soddisfacente l'esito della stessa. Nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo spetta in ogni caso ai soggetti concorrenti, anche se riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari.

A prescindere dall'importo del contratto da affidare, il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e inoltrando una richiesta di spiegazioni all'impresa soggetta alla verifica c.d. "di congruità". Laddove previsto, la Commissione giudicatrice di gara supporterà il RUP nella verifica in merito alla congruità dell'offerta.

## **Art. 17 – Requisiti**

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da Kyma Mobilità in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 e 95 del Codice.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento, nel rispetto dell'art. 104 del Codice, di cui al successivo articolo del presente Regolamento.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento, ai fini della stipula del contratto.

Per partecipare alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice, ovvero:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice.

## **Art. 18 – Verifica dei requisiti**

Successivamente alla predisposizione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo preposto alla valutazione delle offerte/preventivi, anche in caso di affidamento diretto, Kyma Mobilità - per il tramite dell'organo competente a disporre l'aggiudicazione - valuta la proposta, effettua le verifiche ed acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato. In particolare:

- 1) il possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall'impresa con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE al momento dell'iscrizione alla Piattaforma, oppure in sede di presentazione dell'offerta);
- 2) il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale (bilancio, ecc.);
- 3) ulteriori verifiche previste dalla legge.

Resta salva la facoltà per Kyma Mobilità di procedere a verifiche a campione su tutti gli affidatari, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo, con modalità predeterminate ogni anno.

## **Art. 19 - Responsabile unico di progetto**

Per ciascun affidamento è nominato un Responsabile unico di Progetto (RUP). In linea con il dettato normativo, è previsto almeno un RUP per area. In assenza di un'apposita nomina, il RUP è il capo area richiedente la prestazione.

Il RUP è competente per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura, oltre che per l'esecuzione del contratto.

Il RUP deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in relazione alla tipologia di commessa oggetto di affidamento. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il RUP dovrà essere un tecnico in possesso di adeguata qualificazione e/o competenza e di idonea esperienza professionale.

È possibile istituire una struttura di supporto al RUP, anche su indicazione di quest'ultimo.

Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile individuare un responsabile di procedimento per ciascuna fase relativa all'affidamento, ripartendo le relative responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, salve le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

## **Art. 20 – Aggiudicazione**

Una volta completate con esito positivo le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario – sia in caso di affidamento diretto che in caso di procedura negoziata senza bando - l'organo competente dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

Kyma Mobilità per il tramite dell'organo competente a disporre l'aggiudicazione, in caso di procedura negoziata senza bando, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

## **Art. 21 - Garanzia a corredo dell'offerta**

### Garanzia provvisoria

Per affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta.

In considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, laddove ricorrano particolari esigenze da esplicitare, è facoltà di Kyma Mobilità richiedere la garanzia provvisoria, per un ammontare non eccedente l'1 (uno) per cento dell'importo complessivamente stimato dell'appalto.

### Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. È possibile applicare le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Resta salva la facoltà per Kyma Mobilità di non richiedere la garanzia.

## **PARTE IV - Economato e spese in economia**

### **Art. 22 – Spese a mezzo economato ed in economia**

#### 1. Il servizio economato

**a)** Il servizio economato è affidato all'Economo-Cassiere (nel seguito denominato "Economo"), a cui spetta di curare il buon andamento delle sue attività e la scrupolosa osservanza, oltre che delle norme del presente regolamento, di tutte le altre disposizioni ad esso riconducibili a qualsiasi titolo. All'Economo spetta inoltre il compito di "cassiere interno" dell'Azienda, le cui attribuzioni sono strettamente coordinate con le attività svolte dall'Istituto di credito a cui l'Azienda affida la funzione di "cassiere esterno". All'Economo è corrisposta l'attività di maneggio denaro prevista dal contratto integrativo aziendale.

**b)** I servizi affidati all'Economo sono:

- i piccoli acquisti di stampati, cancelleria, materiali e strumenti occorrenti per il funzionamento degli uffici, i piccoli lavori urgenti per la manutenzione degli stabili, mobili, arredi, per i quali non sia possibile provvedere con personale dell'Azienda, le riparazioni di computers e calcolatrici, attrezzi, ecc. in dotazione ai vari uffici e servizi
  - le spese postali, telegrafiche, bolli, svincoli vari e contrassegni postali per merce e materiali destinati all'Azienda;
  - gli acquisti di libri e pubblicazioni;
  - le spese di registrazione dei contratti stipulati;
  - le piccole spese attinenti le esigenze funzionali dell'Azienda;
  - anticipazioni ai dipendenti sulla retribuzione mensile, non superiori ad € 500,00, accordabili eccezionalmente dal Presidente del CdA soltanto per esigenze gravi e indifferibili.
  - Spese per visite mediche del personale.
  - Pagamenti con carta prepagata a nome del Presidente del C.d.A. e/o del Direttore
- c)** L'ammontare di ciascuna spesa non può superare l'importo di € 1.500,00 e per le visite mediche, per le quali non può essere superata la spesa di € 2.000,00. L'Economo, previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, provvede ad anticipare le spese di viaggio e di trasferta per i componenti del CdA e per il personale aziendale, anche per somme superiori ad € 1.500,00.
- d)** L'Economo provvede alle spese di cui al punto precedente attingendo dalla dotazione di un "fondo spese economali", ammontante ad € 20.000,00, rappresentato contabilmente dalla voce "Economo Aziendale - Fondo piccole spese". L'Economo è tenuto mensilmente a chiedere il reintegro della disponibilità del fondo in questione, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione.
- e)** I reintegri di cui al punto precedente avvengono previa presentazione al CdA del rendiconto delle spese, unitamente alle singole quietanze e/o altri documenti giustificativi. Detto rendiconto scaturisce dalla contabilizzazione degli esborsi in apposito "Registro di prima nota di cassa" tenuto dall'Economo e vidimato dal Direttore Generale o suo delegato. Il Dirigente Amministrativo provvede a vistare preventivamente il rendiconto ed i singoli documenti giustificativi di spesa.
- f)** L'Economo, prima dell'esame del rendiconto da parte del CdA, cura l'imputazione contabile delle singole spese.

- g)** L'autorizzazione all'Ufficio Ragioneria ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dell'Economo, finalizzati alla ricostituzione del fondo, è costituita dalla deliberazione del CdA.
- h)** L'Economo non può fare uso diverso da quello stabilito nel presente regolamento delle somme ricevute in dotazione a titolo di fondo spese economati.
- i)** L'Economo è tenuto a depositare la propria firma presso l'Istituto cassiere all'atto della sua designazione. L'Economo provvede a prendere in carico tutti gli assegni e vaglia ricevuti dall'Azienda non per il tramite dell'Ufficio Commerciale, ma attraverso l'Ufficio Segreteria, sia pervenuti per posta sia consegnati con altra modalità. All'atto del ritiro l'Economo firma per ricevuta il "Registro degli Assegni" tenuto dall'Ufficio Segreteria. L'Economo è altresì obbligato a richiedere tempestivamente l'emissione dei relativi ordini di incasso all'Ufficio Ragioneria e a provvedere senza indugi al versamento degli stessi sul conto corrente bancario. Nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non siano stati trasmessi all'Istituto cassiere i relativi ordini di incasso e siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione dei suddetti titoli, l'Economo deve provvedere comunque al versamento dei vaglia e assegni, circolari o di conto corrente, tratti su altri istituti con la clausola "salvo buon fine". In tal caso egli è tenuto, subito dopo, a trasmettere all'Ufficio Ragioneria una copia della quietanza con la descrizione sommaria del titolo del versamento, onde consentire l'emissione della riversale di incasso. In tale disciplina rientrano, in particolare ma non esclusivamente, gli assegni trasmessi dall'INAIL per le erogazioni delle indennità temporanee di infortunio, dalle compagnie assicuratrici per i risarcimenti da sinistri stradali, dai fornitori per i versamenti delle spese contrattuali e per i depositi cauzionali. La firma di girata su detti titoli viene apposta dal Direttore Generale o dal Dirigente Amministrativo e, in caso di assenza di entrambi, dal Capo Area Contabilità e Bilancio; alla firma di girata sui titoli versati dall'Ufficio Prodotti del Traffico è invece delegato il Responsabile dell'Ufficio stesso o, in sua assenza, il collaboratore di più elevato livello.
- j)** All'Economo vengono affidati i titoli di viaggio o di parcheggio consegnati dalle tipografie autorizzate e destinati agli Uffici competenti. L'Economo è responsabile della tenuta del "registro di magazzino dei titoli", preventivamente vidimato a cura del Direttore Generale o suo delegato, su cui sono riportate tutte le movimentazioni di carico e scarico dei titoli custoditi.
- k)** L'Economo è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è altresì soggetto, come contabile, alla responsabilità prevista dalle leggi vigenti, fatte salve le responsabilità di ordine penale in cui possa incorrere.
- l)** Il controllo sul servizio economato spetta al Dirigente Amministrativo o, in caso di assenza, al Direttore Generale. Il collegio dei Sindaci esercita sull'attività dell'economato i controlli previsti dalle loro specifiche attribuzioni.

## **PARTE V – Incarichi professionali**

### **Art. 23 – Incarichi professionali**

1. Gli incarichi professionali di importo non superiore a € 40.000,00 sono affidati direttamente dal Presidente del CdA, in mancanza di professionalità interne o della loro disponibilità, secondo principi di non discriminazione e proporzionalità.
2. Per importi superiori ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria si adotta la procedura negoziata preceduta da avviso pubblicato sul sito informatico dell'KYMA MOBILITA' S.P.A. e su almeno un giornale a tiratura nazionale. L'avviso dovrà descrivere l'incarico da affidare e invitare i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore, a presentare le proprie candidature per l'affidamento dell'incarico, corredate dal curriculum professionale e dall'elenco dei progetti effettuati analoghi a quello oggetto del confronto.
3. La valutazione delle candidature sarà compiuta da una Commissione nominata dal Presidente, che la presiederà, e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il presente articolo si intenderà valido fino ad approvazione di specifico regolamento.

## **PARTE VI – Norme finali**

### **Art. 24 – Assicurazioni**

KYMA MOBILITA' S.P.A., in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'KYMA MOBILITA' S.P.A. o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto, ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

### **Art. 25 – Penali per inadempienze**

Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, la società, nella documentazione di affidamento, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dalla società a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del RUP o eventualmente del Responsabile dell'esecuzione individuato.

Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o da Kyma Mobilità

#### **Art. 26 – Stipula del contratto**

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scrittura privata;
- corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

KYMA MOBILITA' S.P.A. può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto, per una sola volta e per un periodo non superiore ad 1 anno, a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nei documenti di gara.

La facoltà di rinnovo o di proroga deve essere esercitata dall'KYMA MOBILITA' S.P.A. mediante atto scritto comunicato, a mezzo raccomandata, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.

Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento.

I contratti ad esecuzione continuativa di durata superiore a tre anni debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, con indicazione dei criteri applicabili.

#### **Art. 27 - Subappalto**

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione di Kyma Mobilità, nei tempi indicati all'art. 119, co. 16, del D.Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

1. che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119, co. 4, lett. a), del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art.119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023);
2. che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119, comma 4, lett.c), D.Lgs. 36/2023);
3. che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore trasmetta:
  - a) il contratto di appalto alla stazione appaltante, in originale o in copia autentica (art. 119, co.5, del D.Lgs. 36/2023) che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso da parte del/i subappaltatore/i degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
  - c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.Lgs. 36/2023).
  - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all'art. 119, co. 16 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la stazione appaltante verifica a campione, ai sensi dell'art. 52, co.1 del D.Lgs. 36/2023, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti all'Appaltatore. Per i soli contratti oggetto di verifica a campione si procederà altresì alla verifica della dichiarazione - di cui al comma 3 lett. (c), B - degli eventuali subappaltatori.

Nei casi in cui la stazione appaltante rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

Kyma Mobilità ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali la stazione appaltante ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza alla Stazione Appaltante; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire a Kyma Mobilità lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

È fatto obbligo per l'appaltatore comunicare - prima dell'inizio della prestazione - per tutti i subaffidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- a. Il nome del subaffidatario;

- b. l'importo del subaffidamento;
- c. l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
- d. estremi del conto corrente bancario o postale di ciascun subaffidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere alla stazione appaltante, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, **pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti**, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subaffidamento è subordinato ad una presa d'atto della stazione appaltante.

L'operatore economico individuato come subappaltatore o subaffidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; la stazione appaltante è sempre obbligata ad accertare che il subappaltatore/subaffidatario risulti iscritto o la cui pratica sia in istruttoria.

#### **Art. 28 – Disposizioni particolari per le forniture.**

L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell'KYMA MOBILITA' S.P.A. indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel capitolato.

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

La merce pervenuta si intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

5. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.

6. KYMA MOBILITA' S.P.A. ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell'ambito del  $\pm 20\%$  dell'importo contrattuale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal capitolato, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell'KYMA MOBILITA' S.P.A., che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, questi deve notificare a KYMA MOBILITA' S.P.A. la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che sono a carico di KYMA MOBILITA' S.P.A..

I verbali di collaudo sono firmati dal fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al fornitore per la sottoscrizione; in assenza di sottoscrizione o di sottoscrizione senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

#### **Art. 29 – Pagamenti**

Negli appalti di servizi, il pagamento sarà effettuato al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.

Negli appalti di forniture si procede al pagamento a saldo delle fatture nel termine indicato in contratto decorrente dalla data di consegna del materiale, ovvero dalla data di accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando l'appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Sull'importo netto di ogni Stato di Avanzamento Lavori si opererà la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi al tasso legale. Se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni, saranno corrisposti per il periodo successivo a tale termine gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

#### **Art. 30– Foro competente.**

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Taranto

#### **Art. 31– Trattamento dei dati.**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, i dati forniti dalle imprese saranno trattati da KYMA MOBILITA' S.P.A. per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del C.d.A. dell'KYMA MOBILITA' S.P.A..

#### **Art. 32 – Esecutività del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è divenuto esecutivo a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.